

Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - C.c.n.l. 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7172 del 13/03/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - C.c.n.l. 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) - Competenze - Livello B-Quadri - Inclusione - Fondamento.

In tema di inquadramento del personale ferroviario, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), cui è affidato il compito di valutare i rischi connessi all'attività lavorativa e di indicare eventuali soluzioni tecniche per garantire la sicurezza dei lavoratori, rientra nel livello B-Quadri di cui all'art. 21 del c.c.n.l. 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie, in quanto, come richiesto dalla relativa declaratoria, concorre al perseguimento degli "obiettivi aziendali", non potendo tale ultima nozione essere intesa in senso esclusivamente economico-produttivo, atteso che la sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce uno degli obblighi primari dell'imprenditore alla luce dell'art. 41 Cost.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7172 del 13/03/2019